



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 s.m.i. e norme collegate

DOCUMENTO INTERNO

T: 2.2.3_Co.Ge.: CM_PAUR 002
Id CRA_AA_95/2024

Direzione DAP Lecce
Servizi Territoriali Lecce

e, p.c. **Direzione Scientifica**

Oggetto: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - D. Lgs. n.152/20006, PAUR, ex art. 27 bis - progetto di “Variante sostanziale - ampliamento di un impianto esistente per il recupero rifiuti”, da realizzarsi in Zona Industriale del Comune di Galatone. Integrazioni documentali forniti dal Proponente in riscontro al parere ARPA Puglia n.66417/2024. Convocazione della CdS in data 17/12/2024. Parere del CRA - Centro Regionale Aria.

- Rif. 1: parere CRA_AA_71/2024, prot. n.0065473 - 2.2.3 del 05/09/2024
- Rif. 2: nota Provincia di Lecce - convocazione CdS, prot. n.0083346 - 2.2.3 del 18/11/2024

In riferimento alla pratica in oggetto e al parere di questo Ufficio, trasmesso al DAP Lecce con nota prot. n.0065473 - 2.2.3 del 05/09/2024 (Rif.1), sono stati valutati i riscontri trasmessi con nota della Provincia di Lecce, prot. n.0083346 - 2.2.3 del 18/11/2024 (Rif. 2), e con nota integrativa della Ditta, prot. n.0088113 - 2.2.3 del 04/022024.

Si osserva per competenza quanto segue, riscontrando puntualmente secondo l’ordine dei rilievi espressi nel precedente parere (Rif. 1) e non già ritenuti risolti nei precedenti pareri di questo Ufficio.

Emissioni

In premessa si ribadisce quanto già espresso nei precedenti pareri (prot. n.68639/2023, prot. n.12663/2024, prot. n.65473/2024), relativamente al confinamento dei processi di lavorazione potenzialmente osmogeni, come richiamato dalla L.R. 32/2018, e alla decisione di competenza dell’Autorità Competente in merito all’autorizzazione delle sorgenti odorigene areali diffuse.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si prende altresì atto di quanto asserito a tal proposito dal Proponente nella sua nota di riscontro, in riferimento al verbale della CdS del 10/09/2024 (Osservazione 1), in cui viene comunicato che *“allo scopo di superare la problematica Odori evidenziata ripetutamente dal parere del CRA di ARPA Puglia ed ottenere un parere favorevole di tale Ente, si è deciso di stralciare i rifiuti costituiti dagli sfalci di potature (EER 200201 - rifiuti biodegradabili), che rappresentavano la sorgente emissiva odorigena maggiormente rilevante rispetto ad ogni altra tipologia di rifiuti richiesti in autorizzazione con il presente progetto. Pertanto, l’elaborato descrittivo A1.1: Relazione Tecnica è stato revisionato rimuovendo tale tipologia di rifiuti ed aggiornando conseguentemente le tabelle contenenti tutte le tipologie di rifiuti; complessivamente lo stoccaggio istantaneo è diminuito di 29 tonnellate (nuovo totale pari a 224,7 ton) mentre la capacità annua è diminuita di 500 t (nuovo totale pari a 21.935 ton/a). Analogamente è stato variato l’elaborato grafico A2.4: Planimetria di Progetto - Layout rimuovendo l’anzidetta tipologia di rifiuti”*.

Rilievo n.2 (confinamento sorgenti odorigene diffuse)

1. Il Proponente dovrà preliminarmente considerare la fattibilità tecnica di un intervento di confinamento del “cumulo di sfalci e potature coperti con telo”, atteso che dai dati presentati (RdP LabSel n.81.115_24 del 02/05/2024) risulta essere la sorgente odorigena diffusa maggiormente emittente ($C_{od} = 2.761 \text{ ou}_g/\text{m}^3$);

Riscontro del Proponente

I rifiuti costituiti da “sfalci di potature” sono stati stralciati dai restanti facenti parte del presente progetto. Dunque tale tipologia di rifiuti non farà più parte del presente studio e conseguentemente, avendo eliminato la sorgente odorigena diffusa maggiormente emittente, non vi è più la necessità di considerare un eventuale intervento di confinamento dei relativi cumuli.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e **si ritiene superato il punto 1 del rilievo.**

2. Il Proponente dovrà integrare lo Studio modellistico di dispersione degli odori con le informazioni relative alla metodologia di calcolo della portata di odore per le sorgenti areali passive diffuse (cumuli), compreso il riepilogo tabellare, chiaro ed esaustivo, dei dati forniti in input al modello, relativamente alle stesse sorgenti.

Riscontro del Proponente

Si rimanda al revisionato “Studio Modellistico di Dispersione degli Odori”, Rev. 3. La metodologia di calcolo della portata di odore per le sorgenti areali passive diffuse (cumuli) è riportata alla pagina 24; i dati forniti in input al modello, relativamente alle singole sorgenti sono invece riportati nelle pagine comprese nell’intervallo 26-40.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e **si ritiene superato il punto 2 del rilievo.**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



3. Il Proponente dovrà correggere il refuso (pag. 21) del PMeC, relativo all'identificazione delle sorgenti diffuse (sfalci di potature), indicate con ED2 - ED3 e, successivamente nello stesso paragrafo, invece con ED1 - ED2;

Riscontro del Proponente

Come già precedentemente esposto i rifiuti rappresentati da “sfalci di potature” sono stati stralciati e non fanno più parte del presente intervento progettuale. Pertanto, non ci saranno sorgenti diffuse relative alla movimentazione/stoccaggio di tali tipologie di rifiuto. Le sorgenti odorigene diffuse saranno rappresentate dalle sigle ED2, ED3 (cumuli di rifiuti identificati dal CER 191212) e ED4, ED5 (cumuli di rifiuti ingombranti). La sigla ED1 identifica invece le emissioni del biofiltro.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e **si ritiene superato il punto 3 del rilievo**. Si rileva che a pag. 21 del PMeC permane ancora un refuso sulla denominazione delle sorgenti diffuse.

4. considerare, ai fini del monitoraggio in autocontrollo, tutte le sorgenti diffuse passive prese in esame nello Studio modellistico di dispersione degli odori, che risultino essere significative secondo le definizioni della L.R. 32/2018 (art. 2 - sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ou_E/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ou_E/m³), e non solo la sorgente “sfalci di potatura”, come attualmente proposto dal Proponente;

Riscontro del Proponente

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato integrato considerando tutte le sorgenti diffuse passive prese in esame nello Studio modellistico di dispersione degli odori e che sono risultate significative secondo le definizioni della L.R. 32/2018. Le sorgenti con concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ou_E/m³ sono rappresentate dai cumuli di rifiuti identificati dal codice CER 191212 (C_{od}=142 ou_E/m³) e dai cumuli di rifiuti ingombranti (C_{od}=101 ou_E/m³). I rifiuti di legno sono caratterizzati da una concentrazione di odore C_{od}=101 ou_E/m³ e pertanto non costituiscono sorgente odorigena significativa. Le nuove sigle identificative delle sorgenti emissive odorigene sono rappresentate come segue: ED1-biofiltro; ED2, ED3-cumuli di rifiuti identificati con CER 191212; ED4, ED5-cumuli di rifiuti ingombranti. A tali sorgenti si aggiungerà l'area in prossimità della “triturazione” ove saranno monitorate le emissioni diffuse relativamente alle polveri (sigla ED6).

Riscontro CRA

Si prende atto delle modifiche apportate al PMeC - Elaborato A1.7_rev. 4, che prevede il monitoraggio delle sorgenti odorigene diffuse ED1 (biofiltro), ED2-ED3 (Area stoccaggio rifiuti codice CER 191212), ED4-ED5 (Area stoccaggio rifiuti ingombranti). Le sorgenti “cumulo legno” sono state considerate non significative, secondo la definizione di cui alla L.R.32/2018 (C_{od}=36 ou_E/m³, C_{od}=48 ou_E/m³); pertanto **si può ritenere superato il punto 4 del rilievo**.



5. *prevedere una frequenza di monitoraggio, per le sorgenti diffuse passive, pari a quella prevista per il biofiltro (bimestrale - per il primo anno di esercizio, semestrale - dopo il primo anno di esercizio e in assenza di criticità evidenti);*

Riscontro del Proponente

Come da richiesta il PMeC è stato aggiornato considerando una frequenza di monitoraggio per le sorgenti diffuse passive con le seguenti frequenze: -bimestrale, per il primo anno di esercizio; -semestrale dopo il primo anno di esercizio.

Riscontro CRA

*Si prende atto delle modifiche introdotte dal Proponente nel PMeC, che prevede quanto richiesto per le sorgenti diffuse ED2, ED3, ED4, ED5. Inoltre, relativamente al biofiltro (ED1), il Gestore ha proposto di effettuare anche un monitoraggio entro un mese dalla messa in esercizio dell'impianto. A tal proposito si rileva che a pag. 27 del PMeC la tabella "Riepilogo monitoraggi" non riporta la distinzione qui evidenziata che, per maggior chiarezza, dovrà essere opportunamente integrata. Pertanto, **a valle di tale correzione, il punto 5 del rilievo potrà ritenersi superato.***

6. *definire con chiarezza la proposta dei limiti emissivi sia delle sorgenti "sfalci di potature" sia delle altre non considerate (rif.: punto 5 del presente elenco), tenendo conto che il valore limite da autorizzare non può essere inferiore a quello fornito in input al modello di dispersione degli odori, poiché in tal caso potrebbe non essere più garantito il rispetto dei criteri di accettabilità previsti dalla L.R. n.32/2018; a tal proposito si fa presente che un valore di C_{od} pari a $2.761\text{ ou}_e/\text{m}^3$ per una sorgente diffusa di tipo passivo appare, sulla base dell'esperienza di questo Ufficio, in considerazione del limite di significatività definito dalla L.R. n. 32/2018 e del quadro normativo precedente (L.R. n.23/2015) - che lo fissava a $300\text{ ou}_e/\text{m}^3$, eccessivamente elevato. Pertanto il Proponente dovrà innanzitutto valutare quanto espresso al punto 1 del presente elenco di prescrizioni e in alternativa, in previsione di un'eventuale autorizzazione all'emissione di tale sorgente, proporre un limite emissivo che tenga conto di quanto qui osservato; gli stessi limiti dovranno essere correttamente allineati e congruenti a quelli forniti in input al modello di dispersione che, ovviamente, dovrà essere riproposto sulla base dei nuovi valori in input.*

Riscontro del Proponente

I limiti emissivi delle sorgenti odorigene inseriti in input allo studio modellistico corrispondono ai valori di concentrazione di odore riportati nei singoli rapporti di prova del laboratorio di analisi, ovvero: -RdP n.83.115_24, sorgente: cumulo di rifiuti codice CER 191212 ($C_{od}=142\text{ ou}_e/\text{m}^3$); -RdP n.82.115_24, sorgente: cumulo di rifiuti ingombranti ($C_{od}=101\text{ ou}_e/\text{m}^3$). Considerando che sono valori decisamente bassi se paragonati ai $300\text{ ou}_e/\text{m}^3$ previsti dal quadro normativo (L.R. 32/2018 e L.R. 23/2015), si ritiene di poter inserire quale limite emissivo da rispettare il valore di $150\text{ ou}_e/\text{m}^3$. Pertanto, sia nel PMeC che nel Piano di gestione degli odori i limiti emissivi delle due sorgenti odorigene sopra richiamate sono stati fissati a $150\text{ ou}_e/\text{m}^3$.

Riscontro CRA

Nel Piano di gestione degli odori (pag. 3), in riferimento alle sorgenti diffuse, è riportato quanto segue: "...verrà stabilito un limite emissivo di $150\text{ ou}_e/\text{m}^3$, corrispondente al valore di input introdotto nello



studio modellistico degli odori”; nel riscontro, invece, si lascia intendere che i valori di C_{od} , inferiori rispetto al limite proposto e considerati per lo studio modellistico, siano invece corrispondenti agli esiti analitici di cui ai Rapporti di prova citati. **Il Proponente dovrà chiarire tale incongruenza e, pertanto, il punto 6 del rilievo potrà ritenersi superato soltanto a valle del chiarimento richiesto.**

➤ **Rilievo n.3** (quadro emissivo)

7. *rivedere l'attribuzione di significatività alle sorgenti areali passive considerate, considerando come non significative solo quelle che rispondono ai criteri previsti dalla L.R. n.32/2018, integrando il PMeC e il Piano di gestione degli odori con il monitoraggio delle sorgenti passive non già considerate, nel caso di autorizzazione all'emissione.*

Riscontro del Proponente

È stata rivista la definizione di “significatività” relativa alle sorgenti areali passive nel rispetto dell’art. 2 c.1 lett. g) della L.R. 32/2018; “sorgente odorigena significativa” è la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ou_e/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ou_e/m³. Sono stati integrati/aggiornati sia il PMeC che il Piano di gestione degli odori con il monitoraggio delle sorgenti passive significative.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e **si ritiene superato il punto 7 del rilievo.**

Piano di Monitoraggio e Controllo

➤ **Rilievo n.4** (quadro emissivo nel PMeC)

8. *si rimanda integralmente alle considerazioni già espresse nel parere di questo Ufficio, prot. n.12663/2024, richiamando sin d'ora il Proponente ad aggiornare il PMeC coerentemente con il monitoraggio delle sorgenti areali passive, nel caso di autorizzazione da parte dell'A.C., avendo cura di aggiornare coerentemente anche il Piano di gestione degli odori.*

Riscontro del Proponente

I due documenti di progetto “PMeC” e “Piano di Gestione degli odori” sono stati integrati/aggiornati con il corretto monitoraggio delle sorgenti areali emissive.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e **si ritiene superato il punto 8 del rilievo.**

9. *Il proponente dovrà chiarire il significato dei limiti proposti (<2000 ou_e/m³, rif. 113; <300 ou_e/m³, rif. 114), nella considerazione di quanto già espresso nel corpo del presente parere, relativamente ai limiti emissivi proposti per il monitoraggio e ai dati in input al modello di dispersione degli odori.*



Riscontro del Proponente

I limiti emissivi proposti per il monitoraggio delle sorgenti areali odorigene (rifiuti ingombranti e rifiuti identificati dal CER 191212) sono stati fissati in 150 ou_e/m³, coerentemente con i valori riportati in input al modello di dispersione degli odori.

Riscontro CRA

Fatto salvo quanto riscontrato al punto 6 del rilievo n.2, si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e **si ritiene superato il punto 9 del presente rilievo.**

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

lì, 16/12/24

Il Direttore della UOC Centro Regionale Aria
Dott. Ing. Roberto Primerano

CTP - chimico
Dott. Antonio Mazzone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it